

ALLEGATO "B" all'atto n. 8539/7227 di Repertorio.

"STATUTO"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

È costituita una Società sportiva dilettantistica responsabilità limitata con la denominazione sociale

"ANANDA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PER LA CULTURA E LA PRATICA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", o in breve "ANANDA S.S.D. A R. L."

ARTICOLO 2

SEDE

La sede della società è fissata in Comune di **Bergamo**.

La società potrà istituire filiali, succursali agenzie e depositi, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

OGGETTO

La società, esclusa ogni finalità lucrativa, ha per oggetto esclusivo:

- l'esercizio di attività sportive a livello dilettantistico nell'ambito di attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, delle discipline del fitness, delle arti marziali, delle danze, attività per bambini educativo-sportive, e in generale tutte le ginnastiche finalizzate al benessere con l'utilizzo di tecniche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo yoga, la meditazione, il pilates, il feldenkrais, la ginnastica dolce, il riequilibrio posturale, la psicomotricità, il massaggio, la riflessologia, e in qualsiasi attività volta al benessere di tipo olistico, sportivo, ricreativo, propedeutico, culturale e sociale finalizzata al miglioramento fisico, psicofisico e psichico dell'individuo, con osservanza delle norme e direttive dei convegni e corsi di ogni attività sportiva dilettantistica legata al fitness, alla danza e alle discipline delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva cui intenderà aderire;

- l'organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive sopra indicate dalla società medesima promosse, ivi compresa l'organizzazione e l'effettuazione di corsi di educazione motoria di ogni tipo (ginnastica correttiva, rieducativa, riabilitativa) e le attività finalizzate alla formazione dei tesserati degli organismi sportivi nonché l'attività di divulgazione di argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo.

Le attività sportive proposte da Ananda vogliono essere di supporto a genitori, bambini, donne in gravidanza, terza età, disabili e a tutti coloro che ricercano la loro salute anche attraverso il movimento.

La società, quindi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, potrà:

- organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive a livello amatoriale nel campo delle discipline sportive suddette;

- organizzare ed attuare programmi didattici per la formazione e la preparazione di squadre dilettantistiche ed amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle discipline sportive sopra elencate;

- organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito delle succitate discipline sportive;

- organizzare centri ricreativi estivi, manifestazioni ed eventi e campus per bambini e ragazzi con finalità educativo-sportive e propedeutiche allo sport e al benessere fisico con particolare attenzione alla sfera pedagogica, anche eventualmente con il sostegno di pedagogisti e istruttori sportivi;

- attività ginnica per promuovere lo sviluppo psicomotorio del bambino, dalla nascita in poi.

Ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 89, come modificato dalla Legge 21 maggio 2004 n. 128, la società è senza scopo di lucro e non potrà, in nessun caso, dividere tra i soci i proventi delle proprie attività né distribuire ai medesimi utili, anche in forme indirette, e pertanto neanche attraverso aumenti gratuiti o riduzioni reali del capitale sociale, e neppure in sede di scioglimento e successiva liquidazione.

Nell'ambito delle attività di cui all'oggetto sociale principale sopra esposto, la società non potrà gestire rapporti sportivi di natura professionale o con atleti professionisti, quali regolati e disciplinati dalle norme di cui alla Legge 18 novembre 1996 n. 586 alla quale la società resterà del tutto estranea.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo stato e dagli enti locali.

Al fine di raggiungere l'oggetto sociale, e quindi in via esclusivamente strumentale all'oggetto principale sopradescritto, il tutto nei limiti di legge, la società potrà altresì:

- occuparsi della gestione di palestre, campi, piscine e strutture tecnico-sportive per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette discipline, e svolgere servizi connessi, bar ristoranti, strutture ricreative, centri di abbronzatura ed estetista anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, nonché promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o mezzo terzi;

- svolgere attività di studio, organizzazione e gestione dei mezzi e servizi rivolti a prestazioni sanitarie (nei limiti consentiti dalla legge) da erogare - in appositi centri, am-

bulatori e studi medici intesi all'esercizio dell'attività

medica / paramedica, della diagnostica, della terapia, della riabilitazione e della prevenzione - da figure professionali regolarmente abilitate nei confronti di soggetti terzi in genere ed in particolare di strutture, di associazioni, di federazioni sportive e di enti di promozione sportive, per i loro iscritti;

- svolgere operazioni ed attività relative ad ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi ove la stessa opera;

- compiere operazioni di acquisto di immobili da destinare allo svolgimento delle attività sportive di cui all'oggetto sociale;

- procedere alla gestione di bar, alberghi, ristoranti e centri di ristorazione posti all'interno delle strutture e degli impianti sportivi ove la stessa opera;

- tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale primario, la società potrà altresì procedere al compimento di tutte quelle operazioni, anche di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, che fossero ritenute, dall'organo amministrativo, pertinenti all'oggetto sociale e/o utili od opportune per il conseguimento dello stesso, potendo anche procedere - sotto tale aspetto - all'acquisizione di interessenze, quote di partecipazione, in altre società costituite o costituende, semprechè per l'oggetto o per l'ampiezza della partecipazione non ne risulti modificato lo scopo primario sopra enunciato.

E' espressamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di attività professionali di cui alla legge 23 novembre 1939 n.1815, l'attività di intermediazione mobiliare di cui ai Decreti Legislativi 1° settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio 1998 n. 58 e di attività finanziarie in contrasto con la Legge 5 luglio 1991 n.197.

Resta del tutto estranea all'attività di cui all'oggetto sociale, e non potrà in alcun modo essere svolto dalla società, l'esercizio delle attività qualificate dalla Legge quali "attività finanziarie da e nei confronti del pubblico" in ottemperanza alle norme di cui alla Legge n. 1/1991 nonché alle vigenti disposizioni in materia bancaria e creditizia ex Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni in materia assunte dal C.I.C.R.

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire, lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti Leggi, a professioni protette e che pertanto potrà essere svolta, esclusivamente a livello personale, da professionisti-persone fisiche iscritti negli appositi Albi od Ordini professionali.

Il tutto dovrà essere svolto in ottemperanza ai principi e alle norme etico-morali-comportamentali dello sport, alle norme e direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti cui la stessa è libera di aderire, e alle cui norme dovrà conformarsi.

ARTICOLO 4

CAPITALE E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'

4.1 Il capitale sociale è fissato in nominali **Euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero)**

4.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da essi posseduta.

4.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato nei modi consentiti dalla legge.

4.4 I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzione tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

In ogni caso i versamenti e i finanziamenti dei soci, sia a titolo oneroso che gratuito, con o senza obbligo di rimborso, saranno acquisiti nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

4.5 Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti a pagamento del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

ARTICOLO 5

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese.

ARTICOLO 6

DURATA

La durata della società è stabilita fino al **31 (trentuno) agosto 2050 (duemilacinquanta)**.

ARTICOLO 7

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

ARTICOLO 8

AMMINISTRATORI

8.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di amministrazione.

8.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

8.3 Gli amministratori possono essere non soci.

8.4 E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

8.5 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ARTICOLO 9

DURATA DELLA CARICA. REVOCA. CESSAZIONE

9.1 Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

In caso di nomina a tempo indeterminato, la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

9.2 Gli amministratori sono rieleleggibili.

9.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

9.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

9.3.3 Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, o di due o più amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei membri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo. Gli altri membri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi

membri un Presidente.

10.2 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge e dal successivo articolo 11, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

10.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza degli amministratori in carica.

10.4 Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società; spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo ed al revisore, se nominati.

ARTICOLO 11

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualevolta sia ritenuto necessario.

11.2 In caso di richiesta di due amministratori, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

11.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i membri dell'Organo di Controllo ed il revisore, se nominati.

11.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

11.5 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali, descritte nel prosieguo.

11.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede

la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

11.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 12

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

12.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

12.2 Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

12.3 Nel caso di Consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

12.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

12.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 13

RAPPRESENTANZA

13.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

13.2 In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati,

se nominati, nell'ambito delle funzioni loro attribuite.

13.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

13.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO

14.1 Qualora lo ritengano opportuno o sia obbligatorio ai sensi di legge, i soci nominano, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o revisore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 c.c.

14.2 L'organo di controllo è costituito, secondo la scelta effettuata di volta in volta con decisione dei soci, da un Organo monocratico oppure da un Organo collegiale per la composizione ed il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

ARTICOLO 15

DECISIONI DEI SOCI

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei membri dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Presidente o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

15.3 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA

16.1 Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

16.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

16.4 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

16.5 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

16.6 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega; se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, a membri dell'Organo di Controllo o al revisore, se nominati.

16.7 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio; il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

16.8 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,

audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,

delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell' assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell' avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 17

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge inderogabili o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 18

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale ha inizio il giorno uno settembre e termina il giorno trentuno agosto di ogni anno.

Il bilancio è approvato con decisione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, il bilancio potrà essere approvato con decisione dei soci entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni previsto dalla legge medesima.

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sociale a norma di legge, nonché alla redazione di un rendiconto economico-finanziario a norma dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, da approvarsi dall'assemblea dei soci con le medesime modalità previste per l'approvazione del bilancio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il

20% (venti per cento) da destinare a riserva legale fino a che riserva e capitale non abbiano raggiunto l'ammontare di euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero), non possono, in nessun caso, essere distribuiti e divisi tra i soci, anche in forme indirette.

La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita.

ARTICOLO 19

RECESSO

19.1 Oltre che negli altri casi di legge, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso (socio assente, socio contrario) alle decisioni di cui all'art. 2473 primo comma c.c.

19.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Nel rispetto della normativa sulla società sportive dilettantistiche, le partecipazioni del socio receduto saranno rimborsate al socio stesso secondo il valore nominale.

ARTICOLO 20

ESCLUSIONE

Non sono previste cause di esclusione del socio dalla società, salvo quelle di legge. In quest'ultimo caso la partecipazione del socio escluso sarà rimborsata secondo il valore legale.

ARTICOLO 21

MORTE DEL SOCIO

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284-2289 c.c..

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica l'art. 22 del presente statuto, con riferimento al giorno della morte del socio.

ARTICOLO 22

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI
In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o dei diritti di opzione ad esse collegati sia a soci che a terzi non soci, spetta agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie partecipazioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dalla annotazione nel competente Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto con le modalità di pagamento e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora, peraltro, dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo verrà nominato un terzo arbitratore ex art. 1349 c.c.; tale nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle partecipazioni e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipote-

si in cui nessun socio intenda acquistare le partecipazioni e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le partecipazioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

Ove tuttavia il socio non alieni la propria partecipazione nel predetto termine egli, se intende alienarla, deve nuovamente offrirla in prelazione agli altri soci.

Si precisa che:

* nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione;

* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

* nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

ARTICOLO 23

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso ai soci del capitale sociale al valore nominale, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ed in particolare ad altra associazione o società sportiva, altro ente non lucrativo o al coni, sentito l'organismo di controllo di cui al c. 190 della l. 662/1996.

ARTICOLO 24

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti, si richiamano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e per quanto esse non dispongano si rinvia, nei limiti della compatibilità, alle disposizioni in tema di società per azioni.

F.to: Elena Chiarolini.

F.to: Tommaso Chiarolini.

F.to: Laura Meucci.

F.to: Pietro Turconi notaio - (impronta del sigillo).